

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DEL COMUNE DI PORTO TORRES DA INSTALLARE SULLE COPERTURE DI PROPRIETÀ PRIVATA "CONDOMINI E SINGOLE UNITÀ ABITATIVE" RICADENTI NELL'ABITATO DI PORTO TORRES.

Art. 1 - Finalità dell'appalto

Il Comune di Porto Torres intende promuovere, attraverso la creazione di apposito Fondo Rotativo, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e i sistemi per l'efficienza energetica negli usi finali di energia attraverso la fornitura, installazione e manutenzione in regime di comodato e per la durata di venticinque anni (25), di impianti fotovoltaici di proprietà comunale, per la produzione di energia elettrica, a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, da installare sulle coperture di proprietà privata ricadenti nell'abitato cittadino. L'energia prodotta potrà essere autoconsumata dai cittadini per le proprie necessità, mentre l'energia non utilizzata verrà immessa in rete mediante il contratto di scambio sul posto (SSP), stipulato tra i singoli cittadini e il GSE. Al Comune verrà attribuito il diritto di percepire dal GSE il contributo in conto scambio che andrà a rimpinguare il Fondo Rotativo per finanziare nuovi impianti fotovoltaici. Gli edifici privati e condomini sono localizzati nel territorio del Comune di Porto Torres.

La presente gara ha ad oggetto la fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica, a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, da installare sulle coperture di proprietà privata ricadenti nell'abitato cittadino.

Gli impianti posti a disposizione delle utenze beneficiarie devono possedere i seguenti requisiti minimi per l'applicazione del "modello unico" di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 19 maggio 2015:

- realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
- aventi potenza non superiore a quella già disponibile;
- aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- per i quali sia richiesto contestualmente l'accesso allo scambio sul posto;
- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, D.Lgs. n. 28/2011 (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e di interventi di attività edilizia libera);
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Formano oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutte le opere, la somministrazione di tutte le provviste e mezzi d'opera occorrenti, la fornitura e l'installazione di tutti gli impianti con la relativa assistenza e tutto quanto altro occorra per la realizzazione di quanto indicato negli atti di gara.

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto dell'appalto ammonta ad € 182.574,59 (euro centottantaduemilacinquecentosettantaquattro/59) di cui € 23.814,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera che la stazione appaltante ai sensi dell'art. 23 comma 16 del codice ha stimato in € 20.707,89 (euro ventimilasettecentosette/89), come si evince dal seguente quadro economico:

1 – Condomini – costo stimato per fornitura e installazione per n. 5 impianti presenti in graduatoria	€	44.080,00
2 – Privati – costo stimato per fornitura e installazione per n. 40 impianti presenti in graduatoria	€	111.680,51
3 – Acquisto monitor controllo generale	€	<u>3.000,00</u>
A) Importo a base d'asta (1 + 2 + 3)	€	158.760,51
Di cui per costo della manodopera (art. 23 comma 16 D.Lgd 50/2016)	€	20.707,89
B) Oneri per la sicurezza inclusi nelle lavorazioni	€	<u>23.814,08</u>
Importo complessivo (A+B)	€	182.574,59
C) I.V.A. 22%	€	<u>40.166,41</u>
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€	222.741,00

Articolo 3 - Procedura - aggiudicazione - modalità di stipulazione del contratto

L'appalto avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 tramite R.d.O. su M.E.P.A. preceduta da avviso pubblico di manifestazione di interesse.

L'appalto sarà aggiudicato col criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b).

Si procederà con l'esclusione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione alla prima offerta non anomala ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs n. 50/2016.

Il contratto è stipulato "a misura" interessando cinque impianti in condominio e 40 impianti per i privati.

L'offerta dovrà essere presentata rispettando l'ordine della graduatoria "privati e Condomini" allegata.

L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, potrà variare in aumento o in diminuzione nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del codice,

L'Affidatario dovrà farsi carico di tutte le spese per procedure amministrative per l'acquisizione di eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi licenze, ecc., comunque indispensabili per l'esecuzione delle opere. Dovrà altresì provvedere ad ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità dell'opera. E' tenuto altresì ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino l'esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a carico del l'affidatario il relativo costo sia dell'autorizzazione sia dell'esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino. Ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete degli impianti e l'accesso al meccanismo dello scambio sul posto.

Art. 4 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione le norme del codice civile.

Art. 5- Termini di esecuzione dell'appalto

L'appalto dovrà essere eseguito entro mesi sei dalla stipula del contratto.

Art. 6- Sopralluoghi

Prima di installare l'impianto l'affidatario dovrà obbligatoriamente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria definitiva dei Privati e dei condomini, effettuare uno specifico sopralluogo preliminare in occasione del quale accerterà le condizioni di accessibilità e di sicurezza agli spazi interessati, i vincoli di qualsiasi genere, la necessità di generazione di elettricità, etc, ed ogni situazione che può condizionarne l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto, e raccogliere ogni documento ritenuto dalla stessa necessario.

Art. 7 - Fatturazione e modalità dei pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore potrà emettere fattura con cadenza collegata allo stato di avanzamento che deve comprendere la fornitura ed installazione di un minimo di dieci impianti fotovoltaici.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza, oltre all'indicazione del relativo prezzo unitario.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 8 - Sospensioni e Proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dell'esecuzione del contratto, d'ufficio o su segnalazione dell'esecutore, potrà ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

L'impresa, qualora per cause ad essa non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito contrattualmente, potrà chiedere, con domanda motivata, una proroga prima della scadenza del termine anzidetto. Se la richiesta è riconosciuta fondata, la proroga è concessa dal Responsabile del procedimento, acquisito il parere del direttore dell'esecuzione del contratto se questi è persona diversa dal RUP.

Art. 9 - Penali in caso di ritardo

In caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali verrà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

In caso di inadempimento contrattuale verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

Nel caso il valore delle penali superi il 10% dell'importo netto contrattuale, anche considerando eventuali penali precedentemente applicate per il contratto in questione, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto

Le penali saranno trattenute, in occasione del pagamento immediatamente successivo, qualora il Comune non ritenesse accoglibili le motivazioni che l'appaltatore è tenuto a produrre nei 10 gg. successivi, al ricevimento delle contestazioni che avverranno mediante posta elettronica certificata.

Art. 10 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato tecnico allegato.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le prestazioni contrattuali al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 12- Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Amministrazione, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi in corso di esecuzione dell'appalto con massimale per sinistro non inferiore a € 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla scadenza della garanzia di mesi 36 (trentasei) dalla data di entrata in esercizio degli impianti, per la copertura di tutti i rischi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Art. 13 - Subappalto

Ammesso il subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore deposita presso l'Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun

indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore deve produrre idonea garanzia resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o nei casi di inadempimento contrattuale.

Art. 15 - Risoluzione contrattuale

Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

L'Amministrazione risolve contratto nel caso in cui l'operatore economico durante il periodo di efficacia dello stesso perda i requisiti di carattere generale, professionale ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

L'Amministrazione risolve il contratto nel caso in cui accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In caso di grave inadempimento dell'impresa alle obbligazioni di contratto, l'Amministrazione dovrà assegnare all'esecutore, mediante lettera inviata tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Dopo tre formali contestazioni, inviate a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), per il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà sospendere l'esecuzione del contratto e procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi del Codice Civile. In caso di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione è fatta all'appaltatore con posta elettronica certificata (P.E.C.).

Art. 16- Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs n. 50/2016. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni verificandone la regolarità.

Art. 17 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione si riserva, con insindacabile giudizio, facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e in quello tecnico e in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Art. 18 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Art. 19 - Prescrizioni di cui al D.P.R. 62/2013.

L'appaltatore è tenuto, nello svolgimento dell'incarico, al rispetto, in quanto compatibili, degli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Porto Torres, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 30/12/2013. In caso di violazione di tali obblighi, si procederà alla risoluzione del rapporto così come previsto all'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. 62/2013.

Art. 20 - Obbligo di formato digitale per comunicazioni ed elaborati.

Ogni comunicazione e/o istanza diretta al Comune di Porto Torres dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata. Ogni comunicazione trasmessa con differente modalità, senza previo accordo con gli uffici competenti della stazione appaltante, non sarà presa in considerazione dalla stessa.

Ogni documento elaborato connesso all'incarico dovrà essere prodotto in forma digitale. Per i documenti che debbono essere firmati, tale sottoscrizione dovrà avvenire mediante firma digitale ai sensi della normativa vigente, sia da parte dell'incaricato che da eventuali altri soggetti.

Art. 21 - Obblighi dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 190/2012 e dell'art. 24 del Piano Triennale prevenzione della corruzione 2017 – 2019 del Comune di Porto Torres.

All'appaltatore è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) di questo comune.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di questo Comune, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 22 – Foro competente

In caso di controversie eventualmente insorgenti in relazione al presente appalto è competente il Foro di Sassari.

Art. 23 – Riservatezza

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. Lo stesso è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio.

Art. 24 - Normativa di riferimento e norme di rinvio

Per quanto non previsto negli atti di gara si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile che regolano l'attività contrattuale.

Art. 25 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Fornitore è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio.

Art. 26 – Tracciabilità

L'affidatario è obbligato ad assumere, a pena di nullità del rapporto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.